



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 73 Del 19-04-12

COPIA

Oggetto: PROPOSTA DI ISTITUZIONE SEDI FARMACEUTICHE N. 3 E
N. 4 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE) ART. 11
COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 13:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

GIOVANNELLI FRANCHINO	SINDACO	P
DE BERARDINIS GIULIANO	VICESINDACO	P
VIVIANI GABRIELE	ASSESSORE	P
GIUSTI PAOLA	ASSESSORE	A
MARCONI GIANFRANCO	ASSESSORE	P
MARZIALE PIERLUIGI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor GIOVANNELLI FRANCHINO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CANDELORI FABIOLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 24 marzo 2012, n. 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53);

ATTESO CHE ai sensi e per gli effetti dell' art.1 della L.2 aprile 1968 nr. 475, così come modificato dall' art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti su territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art.11 L.27/2012 di modifica all'art.1 L.475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

ATTESO CHE l'art. 2 della L.2 aprile 1968 nr.475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge ;

ATTESO che la predetta Legge n. 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

ATTESO che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede della Giunta regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.11 L. 27/2012, tutte le amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

CONSIDERATO che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 2 sedi aggiuntive (sede n. 3 e n. 4) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n. 12.522 unità (*fonte ISTAT*);

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Regionale n. 110/20 del 12.04.1978 con cui veniva revisionata la pianta organica delle farmacie della Provincia di Teramo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 7760 del 27.12.1979 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti in Provincia di Teramo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 711 del 14.02.1980 con cui veniva conferita la titolarità della sede farmaceutica n. 2 di questo Comune;

ATTESO CHE in base ai criteri di cui al citato art. 11 della L. 27/2012, questo Comune deve istituire n. 2 nuove sedi farmaceutiche e conseguentemente individuare le zone ove collocare le nuove farmacie ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute – con propria nota prot. 0002148-P del 21.03.2012 – ha precisato, tra l'altro, che il comma 1, lettera c), dell'articolo 11 della L. 27/2012 sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e che detta modifica "...è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure alla stessa correlate...";

ATTESO CHE la surrichiamata nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute precisa che:

- bisogna tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune;
- per quanto riguarda la localizzazione, spetta al Comune "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;

DATO ATTO CHE <<.....questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)...>>;

RAVVISATA la necessità di individuare le zone ove collocare le nuove farmacie ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente le zone assegnate alle sedi istituende come da allegata planimetria così come segue:

SEDE N. 3 — abitanti n. 3.110 circa

Posta a sud del territorio comunale, delimitata da: Via Toscana (compresi i fabbricati posti a Nord), Lungomare Marconi, Via Isonzo, Via Adriatica Est (Strada Statale n. 16); Via Abruzzo sud, Tracciato Ferroviario, Via Toscana.

SEDE N. 4 – abitanti n. 1808 circa

Posta ad ovest del territorio comunale, delimitata da: Tracciato Ferroviario, Via Abruzzo Nord, Via Adriatica Ovest (Strada Statale n. 16); confine comunale sud, ovest, nord (Torrente Vibrata), tracciato ferroviario.

CONSIDERATO che la individuazione delle zone da ove ubicare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione è stata effettuata tendo conto dello sviluppo urbanistico e demografico ed al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell'erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dalle due sedi esistenti;

ATTESO che l'Ordine provinciale dei Farmacisti e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio sono tenuti ad esprimere parere, siccome previsto dall'art. 2 della L.475/68, siccome modificato dall'art. 11 della L. 27/2012;

SENTITI l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Teramo e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria di Teramo nel corso dell'incontro tenutosi il 13.04.2012 ed acquisiti da essi i pareri favorevoli (come da **all. 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto);

VISTA la documentazione esplicativa (**all.2**) relativa alla delimitazione delle circoscrizioni farmaceutiche istituite e istituende dello scrivente Comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO quindi di instare alla Giunta regionale per l'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche nelle zone siccome individuate in premessa;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90;
2. di proporre l'istituzione - ai sensi dell'art. 11 comma 2 legge 24 marzo 2012 n. 27 - delle sedi farmaceutiche n. 3 e n. 4 del Comune di Alba Adriatica (TE);
3. di individuare le zone ove collocare le nuove farmacie ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012 delimitando territorialmente le zone assegnate alle sedi istituende coma da allegata planimetria, così come segue:

SEDE N. 3 — abitanti n. 3.110 circa

Posta a sud del territorio comunale, delimitata da: Via Toscana (compresi i fabbricati posti a Nord), Lungomare Marconi, Via Isonzo, Via Adriatica Est (Strada Statale n. 16); Via Abruzzo sud, Tracciato Ferroviario, Via Toscana.

SEDE N. 4 – abitanti n. 1808 circa

Posta ad ovest del territorio comunale, delimitata da: Tracciato Ferroviario, Via Abruzzo Nord, Via Adriatica Ovest (Strada Statale n. 16); confine comunale sud, ovest, nord (Torrente Vibrata), tracciato ferroviario.

4. di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati tecnici, al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione

DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del 19-04-2012 - Pag. 4 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Politiche della Salute della Giunta Regionale d'Abruzzo per gli adempimenti di competenza.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GIOVANNELLI FRANCHINO

Il Segretario Generale
F.to CANDELORI FABIOLA

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa, in data odierna, nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

() – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, lì 23-04-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANDELORI FABIOLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alba Adriatica, lì 23-04-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CANDELORI FABIOLA